

**STATUTO ASSOCIATIVO
DELL'AVIS COMUNALE DI MILANO
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
IL 9 MARZO 2017**

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Milano" è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

c.2 L'Associazione ha sede legale in Milano, via Bassini 26, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del territorio comunale di Milano, salvo quanto disposto all'art. 3 comma c) del presente Statuto.

c.3 L'Avis Comunale di Milano, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale della Lombardia, all'Avis Provinciale di Milano, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Comunale di Milano è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale e del Piano Sangue Regionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- d) Favorire l'incremento della propria base associativa, lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello territoriale;
- e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.

ART. 3 - ATTIVITA'

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche competenti - svolge le seguenti attività:

- a) Svolge l'attività di chiamata diretta del donatore, quale atto imprescindibile per la fidelizzazione dello stesso;

- b) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- c) Svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima, attività di promozione e di raccolta sangue nei Comuni nei quali non siano costituite altre Associazione Avis o laddove ne venga richiesta dalla locale Avis;
- d) Svolge attività di raccolta del sangue attraverso la gestione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra e extra ospedalieri, ubicati sul territorio di competenza e con Unità mobili di Raccolta, secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale;
- e) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione di midollo osseo;
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della Scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- i) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- j) Promuove e partecipa alle attività organizzate dagli enti di Protezione Civile e alle attività connesse al Servizio Civile Nazionale, incentivando - quando necessario - l'apporto dei propri associati;
- k) Sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale.

c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, in osservanza delle condizioni di legge.

ART. 4 - SOCI

c.1 E' socio dell'Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue.

c.2 E' socio collaboratore dell'Avis Comunale chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale ma partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.3 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.4 L'adesione all'Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al c.2 del presente articolo deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.5 L'adesione del socio all'Avis Comunale comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.6 Sono soci persone fisiche dell'AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui ai commi c.1 e c.2 del presente articolo, abbiano aderito all'Avis Comunale, di base od equiparata.

ART. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale, senza giustificato motivo per un periodo di due anni o per risposta negativa, da parte di soggetti idonei, agli inviti alla donazione (ripetuta per almeno tre volte, opportunamente documentate). Alla stessa stregua ci si regolerà per i donatori temporaneamente sospesi che vengono invitati al ricontrollo per l'idoneità;
- c) cessazione dell'attività donazionale per sospensione definitiva per motivi sanitari;
- d) cessazione dell'attività di collaborazione;
- e) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera e) del c.1 del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale; il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all'interessato dell'adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell'art. 16 dello Statuto Nazionale.

c.4 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.5 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo fa perdere la qualifica di socio a tutti i livelli associativi.

ART. 7 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

c.2 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 8 - ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale:

- a) L'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) Il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2 E' organo di controllo dell'Avis il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che Vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8 L'assemblea annuale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Comunale.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dei livelli sovraordinati;
- i) la delibera di scioglimento, di incorporazione o di fusione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati;
- j) la nomina dei commissari liquidatori;
- k) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché 2 componenti, eletti all'interno del Consiglio Direttivo, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva dello schema di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei componenti il Consiglio ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le proposte di modifica statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione di un Consigliere per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non accettino la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutarî. Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ove ritenuto necessario, nominare un Direttore Sanitario, un Direttore Generale, e/o un Direttore Amministrativo fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.12 Il Direttore Sanitario, Generale e/o Amministrativo possono essere invitati alle sedute del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo.

c.13 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente Vicario, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove istituito.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati per il tramite del Consiglio Direttivo - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività dell' Avis Comunale;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione e allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Direttivo, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo - che può riunirsi anche in video conferenza - e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Direttivo, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e/o l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica in occasione della successiva riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Comunale degli associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, ed il Presidente deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori contabili.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni, e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Comunale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

ART. 15 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio netto dell'Avis Comunale di Milano ammonta al 31.12.2013 a complessivi euro 5.278.699,00 (euro cinquemilioniduecentosettantottomilaseicentonovantanovevirgolazerozero). E' costituito un fondo di dotazione indisponibile del valore di euro 25.822,84 (euro venticinquemilaottocentoventiduevirgolaottantaquattro).

c.2 Il patrimonio dell'Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivati da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche da attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi.

c.4 E' vietato all'Avis Comunale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che verrà sottoposto entro il mese di febbraio alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART. 17 - CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

ART. 18 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis Provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 19 - RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento dell'AVIS Nazionale, dello Statuto dell'Avis Provinciale o equiparata e di quello dell'Avis Regionale sovraordinata che afferiscono all'Avis Comunale, nonché le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D. Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative Comunali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.